



288696
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Divisione 3[^]

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.